



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Riu

(+39) 335 8093298

raffaella.riu@asufc.sanita.fvg.it

Referente

Dott. Francesco Costanzo

(+39) 0432 921887

francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it

Ordinanza n. 05/2024/ASUFC del 28/03/2024

SOSPENSIONE DEL MONITORAGGIO EX ART. 59, LETTERE b), c), E d) DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/627 DELLE ZONE "01UD - PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD - S. ANDREA", "03UD - BRACCETTI" E "04UD - MARTIGNANO", COME CLASSIFICATE DALLA DGR FVG 1925/2022 PER ASSENZA DI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI AI FINI DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO QUALI ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) 178/2002 E 853/2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'Articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto

concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1159 del 05 agosto 2022 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1925 del 16 dicembre 2022 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone.";

VISTI il Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria FVG 4 agosto 2020 n. 1415 "Linee guida per l'acquisizione in banchina da parte dell'Autorità competente di campioni, finalizzati al mantenimento della classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia" e il Decreto FVG n. 168/SPS del 11/02/2022 recante "Modifica e adozione allegati" del Decreto FVG n. 1415/2020;

VISTI gli articoli al CAPO III "Gestione delle zone classificate di produzione e stabulazione in seguito al monitoraggio" del TITOLO V del Regolamento (UE) 2019/627 relativi alle Decisioni successive al monitoraggio, alla Riapertura delle zone di produzione, al Sistema di controllo e alle Decisioni delle autorità competenti;

CONSIDERATO che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione espresso dall'Art. 97 della Costituzione sancisce l'obbligo per l'agente pubblico di svolgere le proprie attività secondo le modalità più idonee ed opportune per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;

CONSIDERATO che il D.Lgs 502/92 recante riordino della disciplina in materia sanitaria stabilisce, all'Art. 1, che *"sono esclusi dai livelli di assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale i servizi che" (...)* *"non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili"* e non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse o ancora non garantiscono un uso efficiente delle risorse stesse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione;

CONSIDERATO che l'Art. 2 della L.R. FVG 27/18 recante assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale pone come finalità della riorganizzazione del SSR quella di rendere più efficace la spesa sanitaria ed assicurare la sostenibilità del SSR, e che tale scopo è ribadito dalla L.R. 22/19, la quale all'Art. 2(j) indica come prioritaria appunto la sostenibilità economica del SSR attraverso l'idonea assegnazione delle risorse;

CONSIDERATO che una "zona di produzione" di molluschi bivalvi vivi (MBV), ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, allegato I, Definizioni, punto 2.5, è la "parte di mare o di laguna dove si trovano banchi naturali di MBV oppure i luoghi utilizzati per la coltivazione dei MBV dove questi vengono raccolti vivi" e che quindi già sotto il profilo definitorio, ma non per questo meno normativo e cogente, in una zona di produzione i MBV devono per forza di cose essere presenti e venir raccolti ai fini dell'immissione in commercio per il consumo umano quali

alimenti ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002;

CONSIDERATO che l'Art. 59 "Monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione" del Regolamento (UE) 2019/627 dispone che le autorità competenti monitorino periodicamente le zone di produzione classificate, vale a dire le aree dove si producono alimenti MBV;

CONSIDERATO che il successivo Art. 61 dispone infatti che il monitoraggio è condotto sulla base di piani di campionamento che prevedono controlli da definirsi caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari;

CONSIDERATO che attualmente nelle zone "01UD - PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD - SANT'ANDREA" e "03UD - BRACCHETTI" non è svolta attività di raccolta di MBV ai fini dell'immissione in commercio quali alimenti destinati al consumo umano;

CONSIDERATO che i dati produttivi degli ultimi tre anni relativamente alla zona "04UD - MARTIGNANO" evidenziano un netto calo della quantità dei prelievi, con un totale di prodotto derivante dalla libera raccolta nel 2023 pari a circa 120 chili, quantitativo che non giustifica il monitoraggio ufficiale e la classificazione poiché sostanzialmente non vi è, allo stato attuale, prelievo e quindi interesse economico;

CONSIDERATO il progetto "ATTIVITA' SPERIMENTALI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIATTIVAZIONE DELLE POPOLAZIONI NATURALI DELLA SPECIE CHAMELEA GALLINA NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE al fine di scongiurare l'irreversibile esaurimento delle risorse biologiche esistenti, già fortemente compromesse anche dagli eventi meteo marini avversi verificatosi dal 26 al 30 ottobre 2018 - Finanziato ai sensi della Legge Regionale n.9 del 8 luglio 2019 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1° supplemento ordinario n.20 del 10.07.2019 al Bollettino Ufficiale n.28 del 10.07.2019";

CONSIDERATO che il combinato disposto dell'Art. 9 con l'Art. 18(6) del Regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali, come sono quelli in questione, debbono effettuarsi in base al rischio, e che di conseguenza in assenza di raccolta e successiva commercializzazione ai fini del consumo umano e/o dove, come nel caso specifico delle zone "04UD - MARTIGNANO", i costi del monitoraggio appaiono superiori a quelli connessi alla commercializzazione dei molluschi, non vi è ragione di eseguire tali controlli, se non infrangendo il principio di buon andamento sopra richiamato e determinando un inefficiente impiego di risorse da parte dell'ASUFC;

SOSPENDE

il monitoraggio ex Art. 59 del Regolamento (UE) 2019/627, lettere b), c) e d), delle zone "01UD - PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD - SANT'ANDREA", "03UD - BRACCHETTI" e "04UD - MARTIGNANO" per le motivazioni sopra riportate, riassumibili (a) nell'assenza - provata documentalmente - di raccolta in queste zone di MBV ai fini dell'immissione in commercio quali alimenti destinati al consumo umano, (b) nella necessaria tutela della risorsa *Chamelea gallina*, oggetto di uno specifico progetto di ripopolamento e (c) nell'obbligo di evitare un impiego inefficiente di risorse dell'ASUFC, considerando la possibilità di elaborare piani di campionamento specifici per le zone caratterizzate da irregolari periodi di raccolta effettiva;

ORDINA

1. La chiusura delle zone "01UD - PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD - SANT'ANDREA", "03UD - BRACCHETTI" e "04UD - MARTIGNANO", classificate "A" ex Art. 54 del Regolamento (UE) 2019/627, la revoca della quale comporterà l'esecuzione di campionamenti preventivi come segnatamente previsto dal punto 3.12 "Seasonability of sampling" di CEFAS *Microbiological monitoring of bivalve mollusc harvesting areas - Guide to good practice technical application*, ultima edizione 2017 e s.m.i., fatte salve ulteriori indicazioni da parte di linee guida tecniche nazionali ed internazionali e diverse

- valutazioni della Task Force regionale per le indagini sanitarie di cui al Decreto 1996/SPS dd. 20/11/2020 del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria FVG.”;
2. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione nell’apposita sezione del sito dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
 3. Ai sensi dell’Art.6 del D.Lgs 193/2007:
 - *Punto 12: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;*
 - *Punto 13: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000;*
 - *Punto 14: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.*

I portatori di interesse, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, possono inviare all’attenzione della SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, ASUFC (asufc@certsanita.fvg.it) le loro osservazioni ed eventuali richieste di ripresa del monitoraggio secondo le modalità previste dalla normativa citata, producendo una relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, con particolare riferimento a localizzazione approssimativa del prodotto, modalità di gestione della zona di produzione, approvvigionamento del prodotto, attrezzature utilizzate, tempi dei cicli di allevamento, taglie e produzione stimata, come indicato dalle Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi di cui all’Intesa CSR 8 luglio 2010 n. 79 e dalle linee guida internazionali in materia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA SOC
Dott.ssa Raffaella Riu

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)